



Audizione

dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

nell'ambito dell'esame

Atto Governo 175

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza*

Commissione 2a Giustizia

del Senato della Repubblica

7 Luglio 2020

*L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.*

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

L'Alleanza delle Cooperative Italiane esprime apprezzamento e condivisione in ordine alle correzioni ed integrazioni che il Governo intende introdurre in seno al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs 14/2019).

L'iniziativa legislativa risolve, infatti, incertezze interpretative e contraddizioni tra le diverse fonti normative richiamate che, altrimenti, lo renderebbero complessivamente meno efficace.

Apprezzabili quindi il chiarimento di alcune disposizioni (ad esempio, quelle relative alla nozione di crisi o alla validità dell'asseverazione del revisore indipendente qualora l'impresa individui criteri diversi per la identificazione degli indici di crisi) e il coordinamento dei diversi istituti previsti dal Codice, anche con il codice civile (vedi i poteri degli amministratori nelle SRL).

Ciò premesso, l'Alleanza delle Cooperative Italiane intende proporre un'ulteriore correzione al d.lgs 14/2019, in particolare all'articolo 316, il quale specifica la disciplina dello svolgimento delle procedure di allerta con riguardo alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 316 è infatti richiamato dall'articolo 12, comma 8, del Codice, il quale stabilisce che, per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi del capo IV del titolo VII, in particolare si tratta delle società cooperative, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).

Ora, ai sensi dell'articolo 316, comma 1, le Autorità amministrative di vigilanza (il Ministero dello Sviluppo Economico nel caso delle cooperative) sono altresì competenti a:

- a) ricevere la segnalazione dei fondati indizi di crisi dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati;

b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, assumendo tra l'altro il compito di designare i componenti del collegio di esperti di competenza della Camere di Commercio e dell'associazione rappresentativa del settore di riferimento (lettere b) e c) dell'articolo 17), a seguito della richiesta di nomina del debitore, o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente<sup>1</sup>;

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta di disposizioni di particolare importanza, anche perché incidono significativamente sul sistema di vigilanza delle società cooperative, il quale - ai sensi del d.lgs 220/2002 e nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione - è finalizzato ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, prestando attenzione a diversi aspetti della vita di una cooperativa:

- ✚ l'effettività della sua base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione;
- ✚ l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

La vigilanza ha anche il compito di accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. Compito che ha lo scopo finale di valutare se una cooperativa si trovi in uno stato di insolvenza ed eventualmente avviarla verso la procedura di LCA.

---

<sup>1</sup>Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci.

Quindi, ai sensi del d.lgs 14/2019, alle funzioni attribuite al sistema di vigilanza dal d.lgs 220/2002 si aggiunge quella di segnalare al MiSE, quale Autorità di vigilanza delle cooperative, la presenza di fondati indizi di crisi in modo tale che esso possa svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi.

Si tratta di una funzione inedita e di particolare delicatezza perché potrebbe comportare - alla pari dei creditori qualificati - l'automatica segnalazione degli indizi di crisi anche in contrasto con la valutazione degli organi sociali della cooperativa. Infatti, va ricordato che, per le altre tipologie di impresa, al netto dei creditori qualificati, l'avvio della procedura è fondamentalmente il frutto dell'iniziativa degli organi sociali, sulla base delle loro stime e assumendosene le relative responsabilità.

In verità, l'ipotesi della segnalazione automatica non risulta credibile e coerente sia con il sistema di vigilanza previsto dal d.lgs 220/2002, sia con le disposizioni del Codice, soprattutto se si considera la funzione istituzionale di assistenza che i revisori debbono esercitare nei confronti delle cooperative.

Alla luce delle considerazioni ora svolte, il revisore della vigilanza dovrebbe, in primo luogo, comprendere perché, in presenza di un indicatore e/o di un indice di crisi, gli organi sociali non abbiano attivato la procedura di allerta.

Dovrebbe anche verificare se gli organi sociali abbiano maturato le ragioni previste dall'articolo 13 del Codice per considerare inadeguati gli indici "ufficiali" in considerazione delle caratteristiche della cooperativa e per sostituirli con altri che abbiano, tuttavia, l'asseverazione da parte di un professionista indipendente.

In assenza di tali ragioni, il revisore dovrebbe quindi sollecitare/diffidare gli organi sociali ad attivare la procedura prevista dall'articolo 14, caratterizzata, come è noto, da un rapporto dialettico tra organo amministrativo e organo di controllo.

Solo in caso di inerzia degli organi sociali, a seguito dell'eventuale diffida, dovrà segnalare al MiSE l'indice o l'indicatore di crisi ai fini dell'avvio della procedura di composizione assistita.

In conclusione, per dare evidenza e coerenza alle valutazioni sopra svolte, l'Alleanza delle Cooperative Italiane propone il seguente emendamento all'articolo 316 del Codice della Crisi e dell'insolvenza.

All'articolo 316, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15, nonché dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;